

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2392

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARACE, SANGALLI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BINETTI, BONFERRONI, BORRA, BOTTA, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CORSI, COSTA SILVIA, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PERANI, RADI, ROSINI, ROJCH, SILVESTRI, TORCHIO, ZOPPI

Presentata il 24 febbraio 1988

**Contributi a favore di imprese commerciali
del settore siderurgico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno di sovracapacità impiantistica, che ancora oggi investe la siderurgia comunitaria (nonostante il processo di ristrutturazione portata avanti dal 1980 in poi), non ha mancato di coinvolgere anche il settore della distribuzione ed in particolare i cosiddetti « centri di servizio dell'acciaio » che dispongono di impianti di svolgimento continuo di rotoli di acciaio per il taglio trasversale e longitudinale.

Considerare il settore in parola non coinvolto nella crisi della siderurgia europea rischia di vanificare gli sforzi finora compiuti (e quelli ancora da realizzare) dal momento che la sovracapacità dei centri di servizio dell'acciaio potrebbe indurre questi ad esercitare una pressione eccessiva sulla produzione nel tentativo di ottenere a monte quelle soddisfazioni in termini di prezzi di acquisto che la forte concorrenzialità non permette di

realizzare a valle in termini di prezzi di vendita.

A riprova di ciò basti considerare che gli impianti attualmente esistenti sono circa 300 con una capacità globale che è stata calcolata in 4,7 milioni di tonnellate contro una produzione effettiva di 1,8 milioni di tonnellate nel 1985 e 1,9 milioni di tonnellate nel 1986. In sostanza un rapporto di quasi uno a tre, a significare, appunto, che la capacità produttiva degli impianti installati supera di tre volte le reali possibilità lavorative degli stessi.

Per tutte queste considerazioni si ritiene di dover proporre un provvedimento di legge che, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto, dovrebbe favorire l'uscita dal mercato di un certo numero di aziende, oppure la rottamazione di un certo numero di impianti.

Tale contributo — che, comunque, secondo stime molto attendibili, non dovrebbe superare complessivamente i 15 miliardi di lire — non porterà alcun aggravio al bilancio dello Stato, avendo previsto, all'articolo 1 del testo legislativo, che esso sarà a carico del fondo istituito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 per il credito agevolato al commercio, aumentato dalla recente legge finanziaria in ulteriori 100 miliardi.

Tale finanziamento, da rapportare ovviamente alla capacità produttiva dell'impianto da rottamare, viene riferito all'età dell'impianto riguardando anche quelli installati prima del 1972. Questi impianti, infatti, pur risultando ormai completamente armonizzati, sono comunque funzionanti ed anzi le modifiche loro apportate nel tempo ne hanno addirittura migliorato la produttività.

Vi è, nello spirito della proposta di legge, proprio l'interesse che anche tali impianti possano fruire del contributo in questione.

A tale scopo è stata ipotizzata la seguente scala di valori espressa in termini di ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa:

a) lire 15 mila per gli impianti installati fino al 1972;

b) lire 20 mila per gli impianti installati dal 1973 al 1980;

c) lire 30 mila per gli impianti installati dal 1981 al 1985.

In tal modo il contributo rimane tale da incentivare la rottamazione dell'impianto, al quale viene attribuito un valore che, pur essendo superiore a quello di mercato o a quello che si potrebbe realizzare mediante la sua rottamazione, è comunque inferiore all'impegno finanziario necessario per realizzare un analogo investimento mediante l'installazione di un impianto nuovo.

Con un provvedimento legislativo così concepito si potrà indurre diverse aziende a destinare una parte degli impianti alla rottamazione, con grande vantaggio per il mercato e senza che ciò possa creare grossi problemi sul piano sociale, dal momento che queste imprese non costituiscono delle concentrazioni tali da mettere in difficoltà particolari aree e zone geografiche. Si tratterebbe, in ogni caso, di poche unità lavorative specializzate, facilmente riassorbibili nell'attività stessa dell'azienda od in altre alternative.

Si è ritenuto opportuno prevedere anche un divieto per le imprese diverse da quelle contemplate nella presente proposta, beneficiarie di eventuali agevolazioni finanziarie dirette per effetto di altre provvidenze, di realizzare investimenti nel settore in esame, almeno per la durata di cinque anni ritenuta necessaria a consentire questa opera di ristrutturazione.

In questo contesto prevediamo infine l'istituzione di un « albo » delle imprese esercenti il commercio e la prelavazione, sia in conto proprio che in conto terzi, dei prodotti in acciaio comune e speciale. L'albo, oltre a meglio disciplinare l'accesso alla professione, dovrebbe permettere di avere una visione più chiara e completa della categoria, per meglio comprenderne l'evoluzione nello sforzo inteso a portare il mercato su un piano di maggiore trasparenza. Resta comunque fermo, per queste imprese, l'obbligo di iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle imprese commerciali che trattano prodotti siderurgici, indipendentemente dalle loro forme e dimensioni, è concesso un contributo a fondo perduto, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'abbattimento e la rottamazione degli impianti di svolgimento continuo di rotoli di acciaio per il taglio trasversale o longitudinale, in possesso o in proprietà delle stesse alla data del 30 aprile 1985 e a condizione che le imprese beneficiarie non realizzino investimenti nello stesso settore.

2. Sono esclusi da tale contributo gli impianti installati successivamente al 31 dicembre 1985.

ART. 2.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è stabilito, per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, nelle seguenti misure:

a) lire 15 mila, per gli impianti installati fino al 1972;

b) lire 20 mila, per gli impianti installati dal 1973 al 1980;

c) lire 30 mila, per gli impianti installati dal 1981 al 1985.

2. La capacità produttiva è calcolata in funzione della velocità massima degli impianti e della larghezza e spessore massimi del prodotto con riferimento ad un turno di lavoro della durata prevista dal rispettivo contratto collettivo.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, stabilisce, con proprio decreto, i termini per la presentazione delle domande di contributi e le modalità relative alla concessione ed alla erogazione dei contributi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Le spese relative all'abbattimento e alla rottamazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, sostenute da imprese beneficiarie, possono essere documentate anche secondo quanto disposto dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

2. Le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 1, beneficiarie di agevolazioni finanziarie dirette, previste da altre norme statali, regionali o provinciali, non possono realizzare investimenti nel settore degli impianti di svolgimento continuo di rotoli di acciaio per il taglio trasversale o longitudinale, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo delle imprese esercenti il commercio e la prelavazione, sia in conto proprio che per conto terzi, dei prodotti in acciaio comune e speciale, fermo restando l'obbligo del titolare dell'impresa dell'iscrizione nel registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive

modificazioni e integrazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione all'albo delle imprese.